

Codice A1815A

D.D. 3 novembre 2016, n. 3040

Pratica n. 47522 - Autorizzazione al sig. COLLADELLO Alfio alla raccolta del materiale legnoso, divelto e flottato dalle piene.

Vista la richiesta del Sig. COLLADELLO Alfio prot. di ricevimento n. 42877 in data 07/10/2016 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla raccolta del materiale legnoso divelto, flottato e trasportato dalle piene presente nell'alveo dei torrenti Olobbia ed Elvo nel Comune di Cerrione (BI) e nei tratti d'alveo meglio evidenziati dagli elaborati grafici.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 ed il relativo prospetto integrativo Tabella A) recante prime disposizioni per la gestione dei procedimenti relativi alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico, nonché le successive circolari interne della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica di chiarimento ed interpretazione del regolamento stesso, interventi di questo tipo si possono configurare come vere e proprie manutenzioni dell'alveo in quanto trattandosi di raccolta di materiale legnoso già divelto il valore di tale materiale è nullo (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/07/1993 e circ. del Min. Finanze in data 29/12/1993);

Dato atto che la raccolta avviene a mano e senza accesso in alveo di mezzi meccanici e che pertanto si può escludere l'intervento proposto dalla procedura per l'ottenimento del parere di compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.)

Richiamati i disposti di cui al R.D. 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. n. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 e l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
- vista la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/U/AGR del 17/09/2012;
- vista la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 14/2014 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Signor COLLADELLO Alfio ad immergersi nell'alveo dei torrenti Olobbia ed Elvo nel Comune di Cerrione (BI) nel tratto

meglio specificato negli estratti di mappa allegati all'istanza, per effettuare la raccolta del materiale legnoso già sradicato, flottato e trasportato dalle piene alle seguenti condizioni:

- 1) la presente autorizzazione si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica nei limiti e nei diritti che competono a questo Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti od Amministrazioni;
- 2) il materiale raccolto dovrà essere solo ed esclusivamente quello già sradicato presente in alveo. E' autorizzato il taglio delle sole piante pericolanti. Nel caso venisse rimosso materiale ligneo affossato in alveo, si dovrà provvedere immediatamente al riempimento del buco formatosi con il materiale ghiaioso presente in loco;
- 3) nel caso si volesse tagliare piante vive presenti in alveo e/o sulle sponde si dovrà inoltrare all'ufficio scrivente specifica istanza di taglio con indicata l'esatta ubicazione delle stesse;
- 4) il presente provvedimento non autorizza l'immissione in alveo con mezzi meccanici;
- 5) durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato e alla fine delle operazioni l'alveo dovrà presentarsi privo dei residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
- 6) la raccolta non potrà essere effettuata in caso di condizioni climatiche avverse;
- 7) per quanto concerne le vigenti disposizioni in materia di sicurezza si specifica che il soggetto autorizzato dovrà intervenire nel pieno rispetto della normativa e che l'Amministrazione regionale concedente non ha alcuna responsabilità in proposito;
- 8) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dalla raccolta dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 9) il presente provvedimento non concede l'esclusività del materiale legnoso presente in alveo al soggetto autorizzato, pertanto altri soggetti debitamente autorizzati potrebbero intervenire in alveo per le medesime operazioni di raccolta;
- 10) copia della presente autorizzazione viene trasmessa al Corpo Forestale dello Stato che legge per conoscenza per quanto eventualmente di competenza;
- 11) l'autorizzazione in oggetto avrà la validità massima di un anno a decorrere dalla data della presente determinazione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. al T.A.R. e 120 gg. al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto Crivelli)